
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Vizio di motivazione: questa la nozione

Il vizio di motivazione può aversi solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "decisum" adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 24.10.2014, n. 22689

...omissis...

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Treviso rigettava la domanda proposta da Della Pietra Firmino nei confronti della società Filati Montello s.p.a. in liquidazione ed in procedura di concordato preventivo, avente ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, ritenuta dal ricorrente riconducibile ad una fattispecie di interposizione vietata di manodopera a far data dal luglio 1998 nei confronti della società Montello Sistemi s.r.l., previo accertamento dell'inesistenza e/o nullità del licenziamento da quest'ultima intimatogli, con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate nelle more. In subordine chiedeva riconoscersi un valido rapporto di lavoro con la Filati Montello s.p.a., considerando il rapporto con la Montello Sistemi s.r.l. riconducibile quanto meno ad un trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 c.c.; in subordine chiedeva il riconoscimento dell'indennità supplementare ex art. 29 del c.c.n.l. dirigenti di aziende commerciali. La società Filati Montello si era costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il primo giudice escludeva la sussistenza di una ipotesi di intermediazione fittizia di manodopera.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Della Pietra, dolendosi sia del mancato riconoscimento dell'interposizione fittizia che del dedotto trasferimento di azienda. Resisteva la società Filati Montello.

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza depositata il 13 settembre 2007, rigettava il gravame.

Per la cassazione propone ricorso il Della Pietra, affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la società Filati Montello s.p.a. con controricorso, poi illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2727, 2728 e 2697 c.c., in

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice

relazione agli artt. 2119 e 2697 c.c., in tema di valutazione delle prove e dell'art. 1 L. n. 1369/60 in tema di interposizione di manodopera (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.).

Formula il seguente quesito di diritto: "Nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 116 c.p.c., 2727 e 2728 c.c. e con riferimento alla fattispecie di interposizione vietata di manodopera di cui all'art.1, Legge n.1369/60, il giudice di merito deve, in primo luogo, ritenere con una presunzione assoluta, l'esistenza della fattispecie vietata laddove sia pacifica l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, non potendo ignorare gli esiti della prova testimoniale e documentale agli atti, laddove dalla stessa emerga la conferma di tali circostanze, senza che possano avere rilievo alcuno le ragioni che stanno alla base del verificarsi della fattispecie vietata e, in secondo luogo, laddove si ritenga di escludere la sussistenza dell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 1, della Legge n. 1369/60, il giudice deve, comunque, di volta in volta procedere a una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente, se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa e se i lavoratori impiegati per la realizzazione del servizio oggetto del contratto di appalto siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano effettivamente alle sue dipendente e nel suo interesse".

Il quesito, e con esso l'intero motivo (Cass. sez. un Cass. sez.un. 9 marzo 2009 n. 5624, Cass.7 marzo 2012 n. 3530), è inammissibile essendo in gran parte tautologico, limitandosi a chiedere se nella fattispecie siano state violate talune norme di

legge, in parte richiedendo a questa Corte inammissibili accertamenti di fatto o rivalutazione delle risultane istruttorie, senza peraltro una adeguata specificazione dei fatti, in contrasto col principio dell'autosufficienza.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 1369\60; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c.

Formula il seguente quesito di diritto: "Nell'applicazione dell'art. 1, della legge n. 1369/1960 anche con riferimento all'art. 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove, il giudice di merito non può escludere la sussistenza della fattispecie interpositoria per il fatto di non aver riscontrato il requisito "dell'inesistenza della struttura che metteva a disposizione mera manodopera" senza che in concreto sia emerso dalle testimonianze assunte e dai documenti agli atti che effettivamente l'appaltatore abbia conferito un qualche apporto strumentale per l'espletamento del servizio oggetto del contratto di fornitura e, comunque, il Giudice di merito - essendo pacifico e non contestato il conferimento consistente di mezzi e strumenti da parte dell'appaltante- non può escludere la fattispecie interpositoria sulla base della ritenuta "non inesistenza" dell'appaltatore senza operare alcun apprezzamento in merito alla idoneità e congruità del concreto apporto dell'appaltatore, laddove detto apporto sia dimostrato, rispetto a quello dell'appaltante e senza tener in alcun conto le loro caratteristiche strutturali ed organizzative come accertate con specifico riferimento al contesto nel cui ambito deve verificarsi la configurabilità o meno di una fattispecie interpositoria vietata".

Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte con riferimento al primo, in quanto richiede alla Corte nuove e diverse valutazioni dei fatti e delle prove, peraltro non adeguatamente specificati in contrasto col principio dell'autosufficienza.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice

3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo ai fini di una corretta applicazione della regola di diritto di cui all'art. 1 L. n. 1369\60, evidenziando le gravi carenze della sentenza impugnata nella valutazione ed apprezzamento del materiale probatorio, riportando a tal fine taluni brani delle deposizioni testimoniali. Lamenta l'assoluta insufficienza della motivazione in merito alle ragioni in base alle quali la Corte di merito ritenne di escludere la fattispecie interpositoria.

Specifica ai sensi del secondo comma dell'art. 366 bis c.p.c. l'assoluta carenza ed insufficienza di motivazione della sentenza impugnata in merito alle ragioni in base alle quali la Corte di merito ha ritenuto di escludere la fattispecie interpositoria. Il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto in alcun conto una serie di circostanze, senza motivare in merito a questa omissione, decisive per la definizione del giudizio e confermate dalle risultanze probatorie, testimoniali e documentali, agli atti, quali: il fatto che il trasferimento di dati da Montello Sistemi s.r.l. al nuovo elaboratore di proprietà di Filati Montello s.p.a. si sia concluso il 4.8.98; il fatto che a partire da tale data il signor Della Pietra abbia lavorato con l'elaboratore di proprietà di Filati Montello s.p.a. e con i dati, gli archivi ed i programmi, a seguito del trasferimento, anch'essi di proprietà di quest'ultima; il fatto che, concluso il passaggio di dati, l'attività dei dipendenti di Sistemi Montello s.r.l. sia continuata inalterata rispetto a quella svolta precedentemente ma con gli strumenti di Filati Montello s.p.a.; il fatto che dagli atti risulti che solo due delle società del gruppo si siano fuse per incorporazione con Filati Montello s.p.a. e, peraltro, con efficacia a partire dal 31.12.98 e, quindi, successivamente il passaggio dei dati ed il licenziamento del ricorrente e sia dimostrato che per le altre società l'attività di elaborazione dati con le nuove modalità suddette sia rimasta inalterata. Tutte queste circostanze costituivano fatti decisivi per

la configurabilità nel caso in esame di una fattispecie interpositiva vietata, svolgendosi tutte queste attività con strumenti e mezzi ora di Filati Montello s.p.a. Rileva, inoltre, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata su di un fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio. Da un lato, infatti, la Corte d'appello aveva argomentato che a causa del venir meno del gruppo Dai Pra (poiché tutte le società del gruppo sarebbero state acquisite da Filati Montello s.p.a.) Montello Sistemi s.r.l. perdeva la sua ragion d'essere non essendoci più bisogno dei servizi di una società esterna di elaborazione dati, precisando che per effetto di detta circostanza Filati Montello s.p.a. l'11.09.1998 aveva disdettato (a far data del 31.12.1998) il contratto di fornitura di servizi con Montello Sistemi s.r.l. e definendo l'attività prestata dal signor Della Pietra a favore di Filati Montello s.p.a. dopo il giugno 1998 non come oggetto di interposizione vietata di manodopera ma quale attività ancora alle dipendenze di Sistemi Montello s.r.l. anche se in smobilizzo e nell'ultima fase di vita della stessa e consistente essenzialmente nell'attività di trasferimento di tutti i dati (oltre che programmi ed archivi) nel nuovo elaboratore acquistato da quest'ultima. Dall'altro lato, però, nella medesima sentenza il Giudice di secondo grado ha affermato che dopo il 4.08.1998 il signor Della Pietra, su incarico del signor Piccinno, responsabile del personale del Gruppo, aveva continuato a svolgere (anziché l'attività di trasferimento dei dati) la medesima attività di elaborazione dati precedentemente prestata da Montello Sistemi s.r.l. nei confronti di Filati Montello s.p.a. oltre che degli stessi clienti (le società del gruppo) seppure utilizzando il nuovo elaboratore di proprietà di quest'ultima.

Vi ~~è~~ dunque anche contrasto di motivazione su fatto decisivo per la definizione del giudizio essendo questo un dato essenziale per la valutazione di configurabilità della fattispecie interpositiva vietata."

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMATORA
Editrice

Anche tale motivo è inammissibile, richiedendo una riconsiderazione delle emergenze istruttorie; difetta poi un effettivo momento di sintesi (ex art. 366 bis c.p.c.), mentre sono riportati solo taluni brani delle deposizioni testimoniali, laddove il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, producendone i rispettivi documenti ed indicandone in alternativa (ai fini di cui all'art.369, comma 2, n. 4 c.p.c.) la loro esatta ubicazione all'interno dei fascicoli di causa (Cass. sez.un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569).

4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e 2697 c.c. in tema di valutazione delle prove e dell'art. 2112 c.c. in tema di trasferimento d'azienda (art. 360 n. 3 c.p.c.); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.).

Censura l'ulteriore capo di sentenza con il quale il giudice di appello aveva affermato che non potrebbe ritenersi ravvisabile, nel caso in esame, neppure la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c., lamentando che nel caso in esame o si aveva fattispecie interpositoria o, a monte di questa, si doveva ritenere avvenuto un trasferimento di azienda cui è applicabile l'art.2112: "*tertium non datur* a fronte di quanto emerso in giudizio".

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice

Formula il seguente quesito di diritto: "Nell'applicazione dell'art. 2112 c.c. in tema di trasferimento d'azienda e con riferimento all'art. 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove, laddove risulti provato, sia dalle testimonianze assunte, sia dai documenti agli atti, il passaggio della titolarità di un complesso di beni funzionalmente autonomo e idoneo alla fornitura di un servizio da una società di servizi ad altra società (che prima fruiva del servizio stesso), il giudice di merito non può negare la sussistenza di un trasferimento d'azienda ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c., anche laddove detta ultima società debba integrare con altri beni i beni acquisiti ai fini dell'espletamento del servizio, sulla base della diversità di oggetto sociale tra i due soggetti e della considerazione che il soggetto subentrante, a differenza del precedente titolare - non essendo società di servizi - non presta il servizio anche a favore di soggetti terzi; il giudice di merito non può in ogni caso negare l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. laddove risulti comunque confermato dalle risultanze istruttorie agli atti che per un determinato periodo di tempo successivo al passaggio nella titolarità del complesso dei beni di cui si tratta, il soggetto subentrante - pur non essendo, appunto, società di servizi - abbia in realtà continuato a prestare il servizio anche a soggetti terzi".

Evidenzia inoltre l'assoluta insufficienza di motivazione della sentenza impugnata in merito alle ragioni in base alle quali ritenne inapplicabile l'art. 2112 c.c. La Corte d'appello non avrebbe infatti tenuto in alcun conto una serie di circostanze, omettendo così di motivare sul punto, dalle quali emergeva una sostanziale continuazione dell'impresa, vale a dire il fatto che Montello Sistemi s.r.l. effettuava attività di elaborazione dati anche per molte altre società oltre a Filati Montello s.p.a., che erano stati trasferiti programmi e archivi (software), così confermando un effettivo trasferimento di un complesso funzionale di beni rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMATORA
Editrice

c.c., che oggetto di fusione furono solo tre di queste società del Gruppo, che la disdetta da servizio di elaborazione dati riguardò solo due società del Gruppo, che il trasferimento di software non riguardò soltanto la gestione della contabilità di Filati Montello ma tutti i programmi e gli archivi, ed in generale il software, relativi alla gestione di molte altre attività e, soprattutto, per la gestione delle attività di tutte le società del Gruppo e non solo di Filati Montello, che il servizio continuò di fatto per tutte le società del Gruppo e che anche per quelle oggetto di fusione il servizio continuò comunque sino alla fine del 1998. Specifica altresì un contrasto di motivazione in merito al fatto che da un lato la Corte d'appello di Venezia negò la continuazione dell'impresa, negando così che si potesse applicare nella specie l'art. 2112 c.c. e, dall'altro, affermò in precedenza che l'attività "seppure in fase di smobilizzo ancora continuava nei confronti degli stessi clienti, società del gruppo, in essere prima che fosse attivato il nuovo elaboratore".

Anche tale motivo risulta in larga parte inammissibile e per il resto infondato.

Sia per l'inammissibilità dei quesiti di diritto (contenenti continui apprezzamenti di fatto e privi di adeguata sintesi), sia in quanto essenzialmente basati su di una diversa ricostruzione delle circostanze di causa e valutazione delle prove raccolte.

Occorre al riguardo rimarcare che il vizio di motivazione può aversi solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "decisum" adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. sez.un. n. 25894\10).

Occorre a questo punto evidenziare che la Corte veneziana ha accertato, attraverso una prudente e logica valutazione delle risultanze istruttorie, che il Della Pietra lavorò per la Montello

Sistemi s.r.l. che curava l'elaborazione dei dati amministrativi e contabili per tutte le società del gruppo Montello; che il gruppo aveva cessato di esistere in quanto tutte le attività erano state assunte in proprio dalla Montello s.p.a., preesistente alle varie società, ivi compresa l'attività di elaborazione dati; sicché nessuna interposizione fittizia poteva rinvenirsi, tanto meno un trasferimento di azienda che presuppone un'attività traslativa e non già la riassunzione in proprio di un'attività (peraltro non propriamente d'impresa, come attività organizzata per la stabile produzione o scambio di beni e servizi, art. 2555 c.c.) inerente i soli residui e limitati nel tempo servizi informatici in precedenza affidata alla Montello Sistemi, in via di estinzione (non trasferita alla società Montello s.p.a.); che l'utilizzo per pochi mesi di un elaboratore, di proprietà della Montello s.p.a., concesso alla Montello Sistemi, in via di estinzione e per pochi mesi, al fine di consentire il trasferimento dei dati contabili ed amministrativi, non configuravano la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c.

Trattasi di motivazione logica, basata su una adeguata disamina dei fatti di causa, immune da errori in diritto.

Il ricorso deve dunque rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.100,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2014

La Nuova Procedura Civile